

**NUOVA DISCIPLINA
ACCESSO ALLA Z. T. L.
(ZONA A TRAFFICO LIMITATO)**

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE ZTL

ART. 3 – MODALITÀ DI ACCESSO

ART. 4 – CARICO/SCARICO MERCI

ART. 5 – TRANSITO NELLA ZTL

- a) Residenti
- b) Utilizzatori di garage ed aree interne
- c) Proprietari di civile abitazione
- d) Esercenti attività commerciali
- e) Artigiani
- f) Medici
- g) Pronto intervento
- h) Pubblico interesse
- i) Invalidi e portatori di handicap
- j) Altri casi

ART. 6 – USO DEL PERMESSO NEI VARCHI

ART. 7 – VALIDITÀ PERMESSI

ART. 8 - SOSTA

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE

ART. 10 - RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI

Art. 1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni disciplinano il transito e la sosta dei veicoli all'interno della ZTL istituita con delibera di G.C. n. 2 del 09/01/2008. Si applicano ai conducenti dei veicoli in proprietà, anche in uso ai componenti facenti parte della famiglia anagrafica, o di veicoli detenuti in leasing, noleggiati a lungo termine, nonché di quelli utilizzati per lo svolgimento di attività lavorative da parte di dipendenti di enti o imprese.

Art. 2

INDIVIDUAZIONE ZTL

La ZTL interessa il tratto di C.so Reginna da via C. Colombo fino a via Pedamentina.

Sono individuati 2 varchi:

Varco 1 – direzione Maiori – Tramonti;

Varco 2 – direzione Tramonti – Maiori.

ELENCO DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

1 - Z.T.L. Varco n° 1: C.so Reginna direzione Maiori - Tramonti, Via Concerie, Via Casa Mannini (direzione C.so Reginna/Via N. Chiunzi fino al civico n. 15), Via Casale dei Ciceralli (direzione C.so Reginna/Via N. Chiunzi fino al civico n. 16).

2 - Z.T.L. Varco n° 2: C.so Reginna direzione Tramonti - Maiori, Via Scale Sante.

Art. 3

MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso alla Z.T.L. è vietato a tutti i veicoli a motore. Il controllo avviene mediante sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli con strumenti fissi (telecamere).

L'orario di validità della ZTL è il seguente:

- dal 01/04 al 31/10 dalle ore 09.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 05.00;
- dal 01/11 al 28/02 dalle ore 09.30 alle ore 14.30;
- dal 01/03 al 31/03 dalle ore 09.30 alle ore 14.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30;

I predetti orari, in caso di svolgimento di eventi o manifestazioni in C.so Reginna, possono essere modificati con ordinanza del Responsabile dell'Area Vigilanza.

Il transito nella ZTL potrà essere vietato in particolari circostanze, al fine della tutela dell'ordine e sicurezza e incolumità pubblica, con ordinanza del Responsabile dell'Area Vigilanza.

Art. 4

CARICO/SCARICO MERCI

Gli orari per effettuare operazioni di carico e scarico merci sono i seguenti:

- dal 01/04 al 31/10 dalle ore 05.00 alle ore 09.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- dal 01/11 al 31/03 dalle ore 20.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Gli autocarri adibiti al trasporto e consegna di carni ed alimenti appartenenti alla categoria catena del fresco/freddo potranno effettuare tali operazioni, previa autorizzazione richiesta a cura del beneficiario della consegna, oltre l'orario di cui sopra e solo per il varco interessato.

Gli autocarri di cui al punto precedente, potranno essere autorizzati, per comprovate e motivate necessità, con permessi temporanei o annuali, mentre quelli che trasportano merci e materiali vari, potranno essere autorizzati, per comprovate e motivate necessità di pubblico interesse, solo con un permesso temporaneo giornaliero.

Potranno essere autorizzati anche gli autocarri utilizzati per l'effettuazione delle operazioni di carico dei materiali di risulta, in concomitanza con lo svolgimento dei lavori edili, quelli utilizzati per il trasporto di materiali a favore del Comune di Maiori e quelli utilizzati per il trasporto di materiali in occasione delle varie manifestazioni pubbliche.

Per gli operatori commerciali con sede all'interno della Z.T.L., il permesso annuale di transito è valido esclusivamente per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico e sarà rilasciato solo per veicoli adibiti a trasporto merci e/o promiscuo intestato al titolare dell'attività o alla società o altro membro della società.

Rimane confermato il divieto di sosta nella ZTL.

Art. 5

TRANSITO NELLA ZTL

Nelle fasce orarie in cui la ZTL è attiva potranno transitare:

a) RESIDENTI

I cittadini residenti nelle varie strade che insistono nella zona a traffico limitato in possesso di apposito permesso.

Il residente avrà la possibilità di richiedere tanti permessi di accesso quante sono le autovetture di proprietà familiare.

La variazione di residenza nell'ambito dello stesso settore comporta la semplice annotazione sull'istanza ma dovrà essere rilasciato un nuovo permesso per la ZTL relativa al nuovo indirizzo.

b) UTILIZZATORI DI GARAGE ED AREE INTERNE

I proprietari, gli affittuari, i possessori a qualsiasi titolo di garage e coloro che hanno disponibilità di posti di sosta per veicoli all'interno di aree private e pubbliche possono richiedere un permesso annuale di solo transito per accedere al varco in cui è ubicato il garage/posto di sosta.

Il numero dei permessi rilasciabili è pari alla capienza disponibile, calcolata in base ai seguenti criteri:

- mq. 15 per ogni veicolo, se trattasi di garage;
- mq. 18 per ogni veicolo, se trattasi di area a cielo aperto.

La richiesta potrà essere presentata esclusivamente dai possessori di area di sosta dotata di passo carrabile.

c) PROPRIETARI DI CIVILE ABITAZIONE

I proprietari di civile abitazione, non residenti, il cui appartamento non risulti in uso a terzi, possono richiedere permesso annuale di transito, eventualmente con più targhe (purché riferibili allo stesso nucleo familiare).

d) ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE

Gli operatori commerciali con attività all'interno della Z.T.L. possono richiedere, fuori dagli orari di cui all'art. 4, permesso di transito eccezionale, valido per l'effettuazione di operazioni di carico e

scarico e solo per veicoli adibiti a trasporto merci e/o ad uso promiscuo intestati al titolare dell'attività o alla società o altro membro della società.

e) ARTIGIANI

Gli artigiani e/o altri operatori con veicolo adibito a trasporto cose, che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, opportunamente documentati, nelle zone a traffico limitato, possono ottenere il solo permesso temporaneo di accesso in prossimità dei luoghi di lavoro, per il tempo strettamente necessario per eseguire l'operazioni di carico e scarico, qualora, per comprovate ed eccezionali esigenze, non riescono a rispettare l'orario di cui all'art. 4. Nel caso di cantieri edili, il permesso temporaneo sarà rilasciato con validità pari alla durata dei lavori ed esclusivamente per veicoli autorizzati al trasporto di cose.

Sulla richiesta permesso dovrà essere indicata, come periodo di validità, la data di effettivo termine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio, comprovata da idonea documentazione (atti autorizzativi, ecc.) o in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

f) MEDICI

I medici di base dell'ASL, della Guardia Medica, nonché i Medici Veterinari possono richiedere permesso temporaneo di accesso alla ZTL per "visite domiciliari urgenti".

g) PRONTO INTERVENTO

I conducenti di veicoli delle società di gestione di servizi pubblici possono richiedere permesso temporaneo di accesso alla ZTL per interventi urgenti.

Possono altresì richiedere permesso temporaneo di accesso alla ZTL i conducenti di veicoli di enti territoriali contrassegnati con scritta e/o simbolo.

I conducenti dei veicoli comunali e di quelli adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e di macchine operatrici addetti alla pulizia delle strade, sono autorizzati a circolare previa comunicazione delle targhe.

I veicoli di proprietà Comune di Maiori sono autorizzati a circolare e sostare senza rilascio di permessi.

h) PUBBLICO INTERESSE

Per esigenze di pubblico interesse sono autorizzati a circolare nella ZTL:

- senza rilascio di alcun permesso:
 - Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato;
- senza rilascio di alcun permesso e previa comunicazione delle targhe dei veicoli:
 - C.R.I. Croce Rossa Italiana, Pronto Soccorso, PP.TT. (servizi postali), Polizia Municipale e dipendente segnaletica stradale, protezione civile, taxi, NCC, carri funebri, veicoli ASL, Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile, veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria adibiti, temporaneamente, al servizio di Polizia Giudiziaria, veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privati.

i) INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP

I conducenti di veicoli a servizio di invalidi e portatori di handicap, muniti dell'apposito contrassegno, così come determinato dal Nuovo Codice della Strada, possono circolare nella Z.T.L. previa comunicazione delle targhe dei veicoli.

È possibile rilasciare apposita autorizzazione al transito, esclusivamente per il varco 2, per i fruitori di terapie presso il centro AIAS, previa richiesta ed esibizione di certificato di frequenza.

Per il rilascio di permesso annuale il veicolo deve essere intestato al titolare del contrassegno o al tutore o ad altro membro del nucleo familiare addetto alla cura del titolare.

j) ALTRI CASI

- Ai corrispondenti di Stampa, Tv, Radio, per i veicoli al servizio Conferenza dei Sindaci, potranno essere rilasciati, appositi permessi temporanei di accesso e sosta, per servizi riguardanti la Città.
- Ai titolari di strutture ricettive ubicate nel Corso Regina, non provvisti di parcheggio privato nelle immediate vicinanze dell'albergo, è concesso l'accesso e sosta, per sole operazioni di carico e scarico bagagli (max 15 minuti), dei veicoli dei clienti. Sarà cura del titolare della struttura comunicare al Servizio Polizia la targa del veicolo che usufruisce del permesso e il periodo.

Potranno altresì accedere temporaneamente alla ZTL:

- le autorità ecclesiastiche e i sacerdoti per l'esercizio delle funzioni religiose, nonché i partecipanti a cerimonie nuziali (n. max. 2 auto) o ad onoranze funebri, i mercatari;
- i conducenti di motoveicoli, di cui all'articolo 53 c. 1, lett. a) (motocicli) del D.Lgs. 285/92 (Nuovo C.d.S.), con andatura a passo d'uomo per raggiungere gli spazi di parcheggio privati;
- i conducenti di veicoli a propulsione elettrica;

Bici e monopattini dovranno rispettare il senso di marcia. Resta vietato il transito sulla parte coperta del fiume. Le stesse potranno essere parcheggiate esclusivamente nelle apposite rastrelliere.

Art. 6

USO DEL PERMESSO NEI VARCHI

Ai titolari di permesso ZTL di cui alle lettere a), b), c), d) è consentito il transito senza limiti temporali ma solo per il varco ZTL interessato.

Art. 7

VALIDITÀ PERMESSI

I permessi avranno durata massima triennale, con obbligo di richiedere la convalida annuale dal 1° al 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento una tantum di € 5,00.

Per anno di validità è inteso l'anno solare di riferimento (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Per le richieste di rinnovo del permesso alla scadenza triennale, dovrà essere ripresentata identica documentazione prevista per il primo rilascio.

Le richieste di rinnovo dei permessi di transito, alla scadenza dei tre anni, dovranno pervenire, al Servizio Polizia, entro il 30 novembre dell'anno di scadenza e gli stessi saranno rilasciati entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. Le domande pervenute dopo il 30 novembre saranno esaminate entro il 28 febbraio dell'anno successivo e comunque i permessi saranno rilasciati entro 90 giorni dalla richiesta.

Il mancato rinnovo comporta l'automatica cancellazione della targa dalla lista di quelle autorizzate. Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete e/o prive della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 10 giorni dalla comunicazione che l'Ufficio ne dà agli interessati; trascorso infruttuosamente tale termine, la pratica viene archiviata.

I permessi temporanei (esecuzione lavori edili, scarico materiali ingombranti, matrimoni, allestimenti sale per matrimonio e manifestazioni varie) potranno essere rilasciati con validità

giornaliera (per un max di giorni 15) e previo pagamento di un importo pari a € 3,00 per ogni giorno. Restano esclusi tutti i veicoli facenti parte di manifestazioni patrocinate da questo Ente. Eventuali transiti rientranti nei criteri per essere autorizzati, potranno essere sanati, entro max 48h dal transito, inviando una comunicazione all'indirizzo Pec: polizialocale@pec.comune.maiori.sa.it.

Il Comando di Polizia Locale potrà verificare, nel corso dell'anno e ogni qualvolta se ne renda necessario, le condizioni che hanno dato titolo al rilascio dei permessi.

Art. 8

SOSTA

È fatto espresso divieto di sosta per tutte le categorie salvo:

- per i residenti esclusivamente per il tempo utile ad effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria/o residenza/domicilio,
- per gli esercizi commerciali in sosta operativa (intendendo per tale la sosta del veicolo con la presenza di personale impegnato in operazioni di carico e scarico) limitatamente al tempo strettamente necessario per l'ultimazione delle singole operazioni di carico/scarico merci.

Fanno eccezione i veicoli a servizio persone invalide, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli di pubblico interesse.

Art. 9

DOCUMENTAZIONE

Ai fini del rilascio dei permessi per il transito alla ZTL, per ciascuna delle categorie individuate, è possibile rivolgersi agli Uffici del Comando di Polizia Locale per il rilascio della modulistica e le indicazioni sulla documentazione da presentare.

Art. 10

RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI

I permessi sono concessi esclusivamente secondo le modalità disciplinate dalle presenti disposizioni.

Qualora si presenti una situazione in cui il titolare di contrassegno per diversamente abili nonché proprietario del veicolo non comunichi in tempo debito il transito e quindi venga rilevata infrazione di cui all'art. 7 C.d.S., sarà possibile procedere alla sanatoria di tale infrazione previa apposita richiesta da parte dell'utente con relativo pagamento delle spese postali e amministrative sostenute.

Il Comando Polizia Locale, deputato alla verifica dei requisiti, nonché al rilascio dei permessi, fornirà direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dalle presenti disposizioni.

Eventuali istanze o ricorsi per i casi non previsti dalla presente disciplina, sono sottoposti all'esame del Responsabile dell'Area di Vigilanza che deciderà in via definitiva entro 90 giorni tramite Determinazione Dirigenziale.